

DOCUMENTO SULLA RITA - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

La RITA

La RITA è una forma anticipata della prestazione pensionistica mediante erogazione della posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione (di seguito la "posizione") in forma di rate trimestrali, fino a quando l'aderente raggiunge l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

La RITA può essere richiesta sull'intera posizione o su una sua parte. La parte della posizione non trasformata in RITA continua ad essere gestita senza cambiamenti come posizione separata (di seguito "posizione residuale"). Con l'erogazione dell'ultima rata termina l'adesione al Fondo Pensione, salvo sia presente una posizione residuale.

Requisiti

Per poter richiedere la RITA sono necessari i seguenti requisiti:

1. Raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia entro 5 anni**

- cessazione dell'attività lavorativa
- almeno **20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza**
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare

oppure

2. Raggiungimento dell'età anagrafica per la **pensione di vecchiaia entro 10 anni**

- cessazione dell'attività lavorativa
- **inoccupazione** successiva alla cessazione dell'attività lavorativa per un periodo **superiore a 24 mesi**
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare

Per dimostrare i 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza possono essere allegati alla richiesta di RITA: estratto conto contributivo integrato (E.C.I.) rilasciato dal Casellario centrale dei lavoratori attivi e accessibile dal sito internet dell'INPS, estratti conto o altri certificati equipollenti rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza, certificazione ECOCERT rilasciato dell'INPS oppure documentazione legata all'accesso a pensione anticipata o APE che attesti gli anni contributivi.

Lo stato di inoccupazione può essere dimostrato come segue:

- attestazione di registrazione come disoccupato mediante Dichiarazione di immediata disponibilità (c.d. DID);
- se non si è registrati come disoccupati, certificando con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non svolgere attività lavorativa in forma subordinata, parasubordinata o autonoma oppure di percepire reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR (attualmente corrisponde a un reddito annuo inferiore a € 8.145 per dipendenti e € 4.800 per autonomi).

La RITA non è ammessa in tutti quei casi in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per la pensione di vecchiaia, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, accompagnata dall'inoccupazione di almeno 24 mesi, deve sussistere al momento della richiesta di RITA. Con apposita circolare, la COVIP ha invece chiarito che nel corso dell'erogazione della RITA lo svolgimento di attività lavorativa è possibile.

La RITA può essere erogata anche qualora l'aderente percepisca, al momento della richiesta o nel corso di erogazione della RITA, pensione di primo pilastro anticipata o di anzianità.

Modalità di richiesta

La RITA deve essere richiesta con il modulo pubblicato sul sito web del Fondo Pensione e disponibile presso la propria Cassa Raiffeisen. L'originale della richiesta, unitamente agli allegati previsti, deve essere consegnata presso la propria Cassa Raiffeisen oppure inviata per posta direttamente al Fondo Pensione.

Comparto di investimento

Al momento della richiesta si può decidere se mantenere la parte di posizione destinata a RITA sull'attuale comparto di investimento oppure se spostarla nel comparto di investimento più prudente (Guaranty). In assenza di indicazione dell'aderente, la parte di posizione destinata a RITA viene spostata sul comparto Guaranty. La garanzia prevista dal comparto Guaranty non è riconosciuta nel caso di RITA.

Durante l'erogazione della RITA può essere cambiato il comparto di investimento rispettando il periodo minimo di un anno dall'ultima riallocazione.

Modalità di erogazione e importo delle rate

L'erogazione della RITA avviene in rate trimestrali decorrenti dalla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti, fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. L'importo delle rate corrisponde all'importo della posizione destinata a RITA, diviso per il numero di rate. L'importo della rata può subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Versamenti

Sono consentiti versamenti nel corso dell'erogazione della RITA. Se la RITA è stata richiesta su una parte della posizione, i versamenti incrementano la posizione residuale non trasformata in RITA. Se la RITA è stata richiesta sull'intera posizione, i versamenti costituiscono una nuova posizione residuale.

Compatibilità con altre prestazioni

Se l'intera posizione viene erogata in RITA, non possono essere richieste ulteriori prestazioni (salvo il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare). Prestazioni possono essere invece richieste sull'eventuale posizione residuale.

Revoca

La RITA può essere revocata dall'aderente mediante apposita comunicazione.

La revoca è automatica in caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

Aspetti fiscali

La RITA è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota tra il 15% e il 9% determinata in base al periodo di partecipazione. In alternativa può essere scelta la tassazione ordinaria, facendolo constare in dichiarazione dei redditi. Per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale.

Premorienza

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della RITA, la parte di posizione/posizione residuale ancora non erogata può essere riscattata da eredi/soggetti designati.

Presenza di contratto di finanziamento o altro vincolo

Nel caso in cui risultino notificati al Fondo Pensione contratti di finanziamento con cessione del quinto oppure la posizione è gravata da altro vincolo, alla richiesta di RITA deve essere allegata anche la liberatoria da parte del creditore. La RITA è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni di previdenza obbligatoria, che significa che senza liberatoria del creditore, all'aderente possono essere erogati 4/5 dell'importo richiesto.

Costi

Non sono previsti costi aggiuntivi per l'erogazione della RITA.